

Sent. n. 187/2026



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80713** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 21.05.2025 proposto dal Sig. **XX**

(omissis), nato il omissis a omissis e

residente in omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, e dalla

Sig.ra **ZZ**

(omissis), nata in omissis il omissis e residente in

omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, in qualità di genitori

esercenti la potestà sul minore **YY**

(omissis), nato il omissis a omissis e residente in

omissis (omissis), alla Via omissis n. omissis, rappresentati e difesi,

giusta procura agli atti, dall'Avv. Sergio Massimo Mancusi, presso il

cui Studio sono elettivamente domiciliati in Roma, a Viale Giulio

Cesare n. 95 (sergiomassimomancusi@ordineavvocatiroma.org).

contro

- **INPS** - in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in

Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

- **INPS** – in persona del legale rappresentante p.t., Direzione provinciale e sede territoriale in Viterbo, alla Via Matteotti n. 29.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza a porte chiuse del 7 maggio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Annalisa Giacchino, in sostituzione dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi, e l'Avv. Andrea Botta, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti agiscono per il riconoscimento del diritto del loro figlio minore, YY, alla reversibilità della pensione della nonna, Sig.ra QQ, deceduta in data omissis.

A questo fine, i ricorrenti fanno presente di aver avanzato, in data 25.07.2023, istanza all'INPS per la pensione di reversibilità e che, solo in data 21.02.2025, l'Istituto previdenziale emetteva un provvedimento di rigetto sostenendo che la madre del minore, nel corso dell'anno 2022, avesse percepito l'assegno unico per il figlio nell'interesse del quale si agisce in questa sede.

Contro il suddetto provvedimento, i ricorrenti presentavano istanza di riesame e ricorso amministrativo, entrambi respinti.

Nel ricorso viene specificato che l'assegno unico percepito dalla madre nel 2022 era solo per gli altri due figli e che l'assegnazione di questo

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

beneficio non avrebbe comunque compromesso la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento del diritto alla reversibilità.

Viene, inoltre, fatto presente che il minore YY è affetto da sindrome di down con ipotiroidismo ed è stato riconosciuto invalido con indennità di accompagnamento e portatore di handicap grave e che sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento della reversibilità: infatti, l'intera famiglia risultava a carico della nonna, al momento del suo decesso, e entrambi i genitori non sono in grado di provvedere al mantenimento del minore in questione, essendo privi di forme di reddito; in via istruttoria viene chiesta CTU.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 05.02.2026, si è costituito l'INPS che contesta la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della reversibilità, posto che, al momento del decesso della Sig.ra QQ, la madre del minore risultava titolare di assegno unico.

Viene evidenziato, inoltre, che il minore per il quale si agisce è titolare di benefici assistenziali e che non risulta provato il requisito della vivenza a carico.

In particolare, poi, viene rilevato che non è sarebbe stata documentata la mancanza di redditi da parte del Sig. XX, padre del minore.

All'udienza del 18.03.2026, con ordinanza a verbale, veniva disposta, da parte di questo Giudice unico, l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica del Sig. XX relativa agli anni 2022 e 2023 con rinvio della prosecuzione del giudizio all'udienza odierna.

In data 23.04.2026, parte attrice depositava la documentazione

richiesta.

All'udienza odierna, le parti si sono riportate alle rispettive memorie concludendo come in atti.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento del diritto del minore YY, quale discendente in linea retta di secondo grado (nipote) della Sig. QQ, deceduta in data 25.07.2023, alla reversibilità della pensione diretta di cui quest'ultima era titolare.

2. Va, quindi, verificata la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti per l'attribuzione di questo istituto.

Sul punto, giova richiamare la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria che è stata estesa, dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, compreso anche il regime delle pensioni pubbliche.

In forza di tale rinvio, per individuare le diverse categorie di aventi diritto, viene in rilievo l'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, recante *“Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale”*, il quale prevede *“nel caso di morte del pensionato, o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ..., spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Il novero degli aventi diritto risulta ampliato in forza dell'applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, recante *“Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti”*, che contiene una clausola di equiparazione ai figli di altri soggetti ivi previsti, stabilendosi (nel testo originario), che *“Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge”*.

Pe quanto di interesse, si osserva che, nella versione originaria del richiamato art. 38, tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non figuravano i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti deceduti, a meno che essi non fossero stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

2.2. Sul punto, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 180/1999, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma in commento, nella parte in cui non ricomprendeva tra i soggetti ivi elencati anche i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche non formalmente affidati a questi ultimi dagli organi

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

competenti, ampliando, in questo modo, la platea dei superstiti aventi diritto al trattamento pensionistico di reversibilità.

In seguito, il Giudice delle leggi è nuovamente intervenuto sull'art. 38, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, con l'ulteriore sentenza n. 88/2022, dichiarandone l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non includeva tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati, operando una ulteriore estensione dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.3. In definitiva, alla luce delle due suddette sentenze additive della Corte costituzionale, sia i nipoti minori sia i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro sono riconosciuti destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità, purché sia fornita dimostrazione della loro vivenza a carico dell'ascendente deceduto.

2.4. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene che, per integrare il requisito della vivenza a carico dell'ascendente defunto, non sia necessario il requisito della nullatenenza del minore e dei suoi genitori ma sia bastevole quello della non autosufficienza economica del minore e dei suoi genitori, in quanto gli stessi siano titolari di redditi insufficienti al loro mantenimento; più precisamente, la non autosufficienza è stata intesa come percezione di un reddito inferiore al minimo INPS maggiorato del 30% (Sez. Sicilia, sent. n. 77/2026; Sez. App. Sic, sent. n. 3/2016; Sez. III App., sent. n. 329/2013).

È stato, inoltre, chiarito che il requisito della vivenza dei nipoti a carico dell'ascendente in linea retta di secondo grado può ritenersi presunto

solo nel caso di convivenza mentre, in caso contrario, deve essere accertata con riferimento alle esigenze di carattere alimentare del discendente, alle sue fonti di reddito ed ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.

Sussiste, in altre parole, la necessità della compresenza di un presupposto "negativo", ovvero l'impossibilità dei genitori di provvedere ai figli, e la presenza di un altro presupposto "positivo" ossia la vivenza a carico del *de cuius*, che ricorre quando l'ascendente abbia provveduto al loro mantenimento in maniera abituale e preponderante (Sez. Sicilia, sent. n. 915/2021 e n. 16/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Alla luce delle norme e dei principi sopra illustrati, questo giudicante ritiene che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione in argomento.

3.1. Infatti, il requisito della c.d. vivenza a carico risulta dalla dichiarazione dei redditi della Sig.ra QQ dalla quale emerge anche che la stessa ha persino usufruito di determinati sgravi fiscali collegati a questa circostanza.

Il requisito risulta, inoltre, comprovato anche dall'inserimento nello stato di famiglia non solo del nipote YY, ma anche di entrambi i genitori di quest'ultimo.

3.2. Con riferimento, invece, al requisito finanziario cioè della condizione di non autosufficienza economica, trattandosi, in questo caso di nipote minore, va riferito all'impossibilità dei genitori di provvedere al suo mantenimento.

3.3. Sotto questo profilo, risulta irrilevante la circostanza che la Sig.ra ZZ, madre del minore, beneficiasse dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU), introdotto dal D. Lgs. 29 dicembre 2012, n. 230.

L'assegno unico è una forma di sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.

L'Assegno è definito **unico**, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.

È **universale**, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia massima rivalutata.

Ai fini che qui interessano, va osservato che, per la determinazione del reddito familiare, l'Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali e che l'Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 8 d.lgs. 230/2021 rubricato "neutralità fiscale").

Va, quindi richiamata, la Circolare INPS n. 185/2015 *"Disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti"* che richiamando la circolare n. 15 del 2009, precisa che *"ai fini dell'accertamento dei limiti decritti, devono essere presi in considerazione i soli redditi assoggettati all'IRPEF, con esclusione dei redditi esenti (pensioni di guerra, provvidenze economiche in favore di minorati civili) o comunque non computabili agli effetti dell'IRPEF"*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(rendite INAIL), secondo quanto stabilito dall' articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33"; di conseguenza, quanto percepito a titolo di assegno unico universale non può essere considerato reddito e non può essere considerato ai fini della sussistenza del requisito della non autosufficienza economica.

3.4. Con riferimento, invece, alla condizione di non autosufficienza economica del padre, parte attrice ha documentato l'assenza di redditi necessari al mantenimento del figlio.

4. In merito alla richiesta di CTU al fine di verificare la sussistenza, in capo al minore YY, dell'impossibilità al proficuo lavoro, si osserva che il suddetto requisito è irrilevante per i nipoti minorenni.

L'impossibilità a proficuo lavoro potrebbe assumere rilevanza, fini del riconoscimento della reversibilità del trattamento pensionistico, alla luce dei sopra richiamati principi, soltanto in caso di nipoti maggiorenni orfani, circostanza che non ricorre nel caso di speciel

5. Conclusivamente, alla luce delle sopra esposte considerazioni, sussistono tutti i requisiti per riconoscere il diritto di YY alla reversibilità della pensione di cui era titolare la Sig.ra QQ con decorrenza dalla data del decesso della de cuius e fino alla maggiore età.

6. Sulle somme a titolo di arretrati spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Alla soccombenza segue la condanna della resistente alle competenze legali che si quantificano in € 1.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi, dichiaratosi antistatario.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di YY, come in epigrafe identificato e legalmente rappresentato, a vedersi riconoscere, quale nipote della defunta Sig.ra QQ, alla pensione di reversibilità n. omissis a far data dal decesso della de cuius sino al compimento della maggiore età;
- condanna l'INPS al pagamento degli arretrati, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo, integrati, per gli anni in cui la svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di tale svalutazione calcolato in relazione all'indice ISTAT relativo all'anno di riferimento;
- condanna, altresì, l'INPS al pagamento delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 1.000,00 (mille/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, a favore dell'Avv. Sergio Massimo Mancusi, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
